

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1820**

“Nuove disposizioni in
materia di aree protette”

novembre 2009
n. 175



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1820**

**“Nuove disposizioni in
materia di aree protette”**

novembre 2009
n. 175

a cura di: R. Ravazzi
hanno collaborato: V. Satta, L. Formosa

Classificazione Teseo: Parchi nazionali e riserve naturali.
Parchi regionali e interregionali. Tutela dei beni culturali e
ambientali. Parchi e riserve marine.

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 1 <i>(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)</i> Scheda di lettura.....	15
Articolo 2 <i>(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)</i> Scheda di lettura.....	23
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 4 <i>(Modifiche all'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)</i> Scheda di lettura.....	33
Articolo 5 <i>(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)</i> Scheda di lettura.....	39
TESTO A FRONTE.....	47
Articolo 1 <i>(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)</i> Comma 1, lett. a) e b)	49
Articolo 2 <i>(Istituzione delle aree naturali protette nazionali)</i> Comma 1	55
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)</i> Comma 1	57
Articolo 4 <i>(Modifiche all'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)</i> Comma 1	61
Articolo 5 <i>(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)</i> Comma 1	69
Comma 6.....	75

Premessa

Le aree marine protette nella legislazione vigente

Le aree marine protette sono istituite, ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991, con un Decreto del Ministro dell'ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi di tutela a cui è finalizzata la protezione.

Sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Attualmente, in Italia, **le aree marine protette istituite** ai sensi delle citate leggi sono 20; esse tutelano complessivamente circa 184 mila ettari di mare e circa 580 chilometri di costa.

Ogni area è suddivisa in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela.

Il Santuario dei mammiferi marini, conosciuto anche come il Santuario dei Cetacei, pur aggiunto dalla legge n. 426 del 1998 nell'elenco delle aree marine protette di reperimento indicate nella legge n. 394 del 1991, ha seguito un *iter* istitutivo differente. Atipici sono anche l'estensione dell'area di mare interessata, la vincolistica e gli organi preposti alla gestione.

I parchi sommersi di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli sono istituiti ai sensi dell'art. 114, comma 10, della legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria 2001) con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania.

Nell'ambito dell'elenco di aree di reperimento stabilito dalle leggi, per **l'istituzione di un'area marina protetta** occorre innanzitutto disporre di un aggiornato quadro di conoscenze sull'ambiente naturale d'interesse, oltre ai dati necessari sulle attività socio-economiche che si svolgono nell'area.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Servizio Difesa del Mare, per l'acquisizione di tali conoscenze e dati può anche avvalersi di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca.

Gli studi sono generalmente distinti in due fasi: nella prima viene esaminata la letteratura già esistente sull'area; nella seconda fase vengono effettuati gli approfondimenti necessari per un quadro conoscitivo concreto ed esaustivo.

Successivamente gli Esperti della Segreteria tecnica per le Aree Marine Protette (art. 2, co. 14 L. n. 426 del 1998) possono avviare l'istruttoria istitutiva. Al fine di delineare una proposta della futura area marina protetta che ne rispetti le caratteristiche naturali e socio-economiche, gli Esperti della Segreteria tecnica arricchiscono l'indagine conoscitiva fornita dagli studi con sopralluoghi mirati e con confronti con gli Enti e le comunità locali.

La definizione di perimetrazione dell'area (i confini esterni), la zonazione al suo interno (le diverse zone A, B e C), e la tutela operata attraverso i diversi gradi di vincoli nelle tre zone, sono parte dello schema di decreto istitutivo redatto alla fine dell'istruttoria.

Sullo schema di decreto vengono sentiti la Regione e gli enti locali interessati dall'istituenda area marina protetta, per l'ottenimento di un concreto ed armonico consenso locale.

Infine, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 112/98 art. 77, occorre acquisire il parere della Conferenza Unificata su tale schema di DM.

A questo punto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia, procede all'effettiva istituzione dell'area marina protetta, autorizzando anche il finanziamento per far fronte alle prime spese relative all'istituzione (L. n. 394/91 art. 18 e L. n. 93/01 art. 8).

Il regolamento dell'area marina protetta, previsto dall'art. 28 della L. 979/82, dall'art. 19 comma 6 della L. 394/91 e dall'art. 8 comma della L. 893/01 definisce e disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario per la tutela degli ecosistemi di pregio.

Proposto dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di Riserva, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Prima della formulazione del regolamento, un Ente gestore ha la facoltà di applicare delle discipline provvisorie per alcune delle attività che si svolgono all'interno dell'area marina protetta, naturalmente nell'ambito di quanto stabilito dal decreto istitutivo.

Le aree marine protette generalmente sono suddivise al loro interno in diverse tipologie di **zone denominate A, B e C**. Nella zona C vi sono minori restrizioni.

L'intento è quello di assicurare la massima protezione agli ambiti di maggior valore ambientale, che ricadono nelle zone di riserva integrale (zona A), applicando in modo rigoroso i vincoli stabiliti dalla legge. Con le zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione attuando, attraverso i Decreti istitutivi, delle eccezioni (deroghe) a tali vincoli al fine di coniugare la conservazione dei valori ambientali con la fruizione e l'uso sostenibile dell'ambiente marino. Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche e riportate nella cartografia allegata al Decreto istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

- Zona A, di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio.

- Zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto possibile. Anche le zone B di solito non sono molto estese.

• Zona C, di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione dell'area marina protetta in genere ricade in zona C.

La legge 394/91, articolo 19, individua le attività vietate nelle aree protette marine, quelle cioè che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area.

I Decreti istitutivi delle aree marine protette, considerando la natura e le attività socio - economiche dei luoghi, possono però prevedere alcune eccezioni (deroghe) ai divieti stabiliti dalla L. 394/91, oltre a disciplinare nel dettaglio i vincoli.

La gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro. L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

La commissione di riserva¹ di cui all' art. 28 della L. n. 979 / 82 e 2, comma 16 della L. n. 426/98, affianca l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dall'ente delegato.

Aree marine protette istituite e affidate in gestione

	Area marina protetta	Regione e Provincia	Comune	Leggi istitutive	Ente Gestore
1	Isola di Ustica	Sicilia, Palermo	Ustica	L. 979/82 DI 12/11/86	Comune di Ustica
2	Miramare	F.V. Giulia, Trieste	Trieste	L. 979/82 DI 12/11/86	WWF Italia

¹ La Commissione, istituita presso l'Ente Gestore è composta: un presidente, designato dal Ministro dell'ambiente; il comandante della Capitaneria di porto, o un suo delegato; due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi; un rappresentante delle regioni territorialmente interessate; un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva; due esperti designati dal Ministro dell'ambiente in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva; un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative scelto dal Ministro dell'ambiente; un rappresentante del Provveditorato agli studi; un rappresentante dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali; un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

3	Isole Tremiti	Puglia, Foggia	Isole Tremiti	L. 979/82 DI 14/7/89 (DPR 5/6/95)	Ente Parco Naturale del Gargano
4	Isole Ciclopi	Sicilia, Catania	Aci Castello	L. 979/82 DI 7/12/89 DM 17/05/96	Consorzio tra il Comune di Aci Castello e l'Università di Catania
5	Torre Guaceto	Puglia, Brindisi	Brindisi e Carovigno	L. 979/82 DI 4/12/91	Consorzio tra i due comuni e il WWF Italia (Ente gestore della Riserva Naturale Statale a terra)
6	Isole Egadi	Sicilia, Trapani	Favignana	L. 979/82 DM27/12/91 DM 6/8/93 DM 17/05/96	Comune di Favignana
7	Capo Rizzuto	Calabria, Crotone	Crotone e Isola Capo Rizzuto	L. 979/82 DM 19/02/02	Provincia di Crotone
8	Isole di Ventotene e Santo Stefano	Lazio, Latina	Ventotene	L. 979/82 DM12/12/97	In affidamento al Comune di Ventotene (Ente gestore della Riserva Naturale Statale a terra)
9	Cinque Terre	Liguria, La Spezia	Riomaggiore, Levanto, Vernazza e Monterosso	L. 979/82 DM12/12/97	Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.
10	Portofino	Liguria, Genova	Portofino, Camogli e S. Margherita Ligure,	L. 979/82 DM 6/6/98 DM 26/4/99	Consorzio fra i tre Comuni, la Provincia e l'Università di Genova.
11	Capo Carbonara	Sardegna, Cagliari	Villasimius	L. 394/91 DM 15/9/98 DM 3/8/99	Comune di Villasimius
12	Punta Campanella	Campania, Napoli e Salerno	Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Positano, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense	L. 979/82 DM12/12/97 DM 14/6/2000	Consorzio tra i sei Comuni
13	Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre	Sardegna, Oristano	Cabras	L. 979/82 DM 6/9/99 DM 17/7/03	Comune di Cabras
14	Secche di Tor Paterno	Lazio, Roma	Roma	L. 394/91 DM 29/11/00	Ente Regionale Roma Natura
15	Porto Cesareo	Puglia, Lecce	Porto Cesareo e Nardò	L. 979/82 DM12/12/97	Consorzio di gestione tra i Comuni di Porto Cesareo, Nardò e la Provincia di Lecce

16	Tavolara - Punta Coda Cavallo	Sardegna, Sassari e Nuoro	Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro	L. 979/82 DM12/12/97 DM 28/11/01	Consorzio di gestione tra i Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro (gestione provvisoria)
17	Capo Gallo - Isola delle Femmine	Sicilia, Palermo	Palermo, Isola delle Femmine	L. n. 394/91 DM 24/07/02	Gestione provvisoria della Capitaneria di Porto: Palermo
18	Capo Caccia - Isola Piana	Sardegna, Sassari	Alghero	L. n. 979/82 DM 20/09/02	Comune di Alghero (gestione provvisoria)
19	Isola dell'Asinara	Sardegna, Sassari	Porto Torres	L. n. 394/91 DM 13/08/02	Comitato di gestione provvisoria
20	Isole Pelagie	Sicilia, Agrigento	Lampedusa e Linosa	L. n. 979/82 DM 21/10/02	Comune di Lampedusa e Linosa (gestione provvisoria)

Santuario dei mammiferi marini

Stati interessati	Normativa internazionale	Leggi istitutive (per la parte italiana)	Regioni italiane interessate	Comitato di pilotaggio (per la parte italiana)
Repubblica Italiana Repubblica Francese Principato di Monaco	Accordo internazionale	L. 426/98 L. 394/91 L. 391/01	Liguria Sardegna Toscana	Un rappresentante di: MinAmbiente, Esteri, Politiche Agricole, Infrastrutture, Conferenza Stato/Regioni Province aut. TN e BZ

Parchi sommersi

	Parco sommerso	Regione e Provincia	Comune	Leggi istitutive	Ente Gestore
1	Baia	Campania, Napoli	Bacoli, Pozzuoli	L.388/00 DI 07/08/02	provvisoriamente Soprintendenza beni archeologici prov. Napoli e Caserta
2	Gaiola	Campania, Napoli	Napoli	L.388/00 DI 07/08/02	provvisoriamente Soprintendenza beni archeologici prov. Napoli e Caserta

[Tabella tratta dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare]

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n.394, di seguito denominata «legge n.394 del 1991» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai

fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n.127»;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità geopolitica, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.

5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma

1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensioni a mare valgono per la parte marina le disposizioni di legge di cui alle aree marine protette e alle riserve marine.

5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco.

5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi

delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione.

5-sexies. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli *standard* vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis».

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-quater, della legge n.394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine ai sensi dell'articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n.394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-sexies, della legge n.394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 1** del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 2 delle legge n. 394 del 1991², relativo alla classificazione delle aree naturali protette.

In particolare, il **comma 1**, alla **lettera a)**, sostituisce i commi da 1 a 5 del citato art. 2.

² L. 6 dicembre 1991, n. 394, *Legge quadro sulle aree protette*.

Per quanto riguarda il nuovo *comma 1*, si stabilisce che i parchi nazionali siano costituiti, oltre che dalle aree terrestri, fluviali e lacuali, come attualmente previsto, anche da eventuali estensioni a mare.

Parallelamente il nuovo *comma 2* dell'art. 2 della legge 394 del 1991, riguardante le aree facenti parte dei parchi naturali regionali, non prevede più, accanto alle aree terrestri, fluviali e lacuali, eventuali "tratti di mare prospicienti la costa".

In tal modo, le aree marine rientrebbero nei parchi nazionali e non più in quelli regionali, come attualmente previsto. Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge, "nell'articolo 1 si vuole dare una classificazione più specifica del tipo di area da tutelare e viene inserita la nuova figura del parco nazionale con estensione a mare dove l'area tutelata comprende sia una parte terrestre sia una a mare".

Il nuovo testo del *comma 3* dell'art. 2 della legge 394 del 1991, differisce dal testo vigente in quanto la classificazione delle riserve naturali in riserve statali o regionali deve avvenire, non più sulla base degli interessi rappresentati, ma sulla base degli interessi tutelati.

Il nuovo *comma 4* dell'art. 2 della legge 394 del 1991 contiene la definizione della ree marine protette e delle riserve marine. Stabilisce, infatti, che gli ambienti marini che le costituiscono siano dati da:

- dalle acque;
- dai fondali;
- dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo.

Tali elementi per fare parte aree marine protette e delle riserve naturali marine devono presentare un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica.

Il nuovo *comma 5* dell'art. 2 della legge 394 del 1991, che con l'articolo in esame si intende introdurre, riproduce, parzialmente l'attuale comma 4 del citato art. 2. Infatti prevede che le aree marine protette siano definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette³.

Si ricorda, in particolare che l'art. 3 di detto protocollo riguarda la creazione da parte degli Stati aderenti, per quanto possibile, delle aree protette e l'impegno per assicurarne la protezione e, se del caso, il risanamento, nel più breve termine. Tali aree verranno create al fine di salvaguardare in particolare:

a) i luoghi che presentino un valore biologico ed ecologico, la diversità genetica delle specie, nonché livelli soddisfacenti per la loro popolazione, le loro zone di riproduzione e i loro habitat, i tipi rappresentativi di ecosistemi e i processi ecologici;

³ L. 5 marzo 1985, n. 127, *Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.*

b) i luoghi che rivestano una importanza particolare in quanto luoghi d'interesse scientifico, estetico, storico, archeologico, culturale od educativo.

Con la lettera in esame, attraverso la sostituzione dell'attuale comma 5 dell'art. 2 della legge 394 del 1991, si sopprime la disposizione che prevede la possibilità da parte del Comitato per le aree naturali protette di operare ulteriori classificazioni delle aree protette al fine di rendere efficaci le protezioni previste dalle convenzioni internazionali.

Con la **lettera b)** si inseriscono, dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 394 del 1991, i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinqüies*, 5-*sexies*.

Il nuovo *comma 5-bis* contiene la distinzione tra riserva marina ed area marina protetta. La distinzione si basa sulle caratteristiche dimensionali del territorio e sulle caratteristiche del contesto ambientale e socio-economico. La disposizione fa quindi specifico riferimento all'estensione del tratto di mare, alla lunghezza e alla complessità geomorfologica della linea di costa, alla profondità e alla varietà dei fondali, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza e all'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici.

Precisa, quindi che le riserve marine sono di dimensioni più piccole rispetto alle aree marine protette, più omogenee territorialmente e dedicate a tutele specifiche.

Il nuovo *comma 5-ter* prevede che le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri siano ricomprese integralmente nei parchi nazionali, classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Si stabilisce, inoltre, che si debba svolgere l'istruttoria tecnica già prevista dalla legge vigente per l'istituzione delle aree marine protette. *Sembra che detta istruttoria debba svolgersi anche nel caso di aree marine protette già istituite, qualora si proceda alla loro ricomprensione nei parchi nazionali.*

Si ricorda in proposito che ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, dopo un'istruttoria preliminare svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge, n. 979 del 1982⁴.

Ai sensi del D.P.R. n. 90 del 2007, la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, accertando: a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi; b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area; c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dell'area; d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo; e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina

⁴ L. 31 dicembre 1982, n. 979, *Disposizioni per la difesa del mare*.

sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate; f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità della riserva marina.

Il nuovo comma 5-*quater* demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi - entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 2** dell'articolo in esame) - su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare.

Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività previste dai decreti istitutivi delle aree marine. Quindi, come sottolineato dalla relazione illustrativa al disegno di legge in esame, la gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco, che comprende, sia aree terrestri, sia marine. Sempre come sottolineato dalla relazione, si accorpa "in un solo ente la gestione delle due aree con una visione programmatica unica".

Il nuovo *comma 5-quinquies* dell'art. 2 della legge 394 del 1991, - conseguentemente alle modifiche previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, orientate a far rientrare nei parchi nazionali e non più nei parchi naturali regionali le aree marine protette- stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le Regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 3** dell'articolo in esame) avvia, ove siano state istituite aree protette regionali con estensione a mare, l'*iter* istitutivo di riserve marine da affidare prioritariamente in gestione alle Regioni o agli enti locali da esse delegati. Le Regioni sono, pertanto conseguentemente tenute ad adeguare i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione.

Il nuovo *comma 5-sexies* dell'art. 2 della legge 394 del 1991 per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 4** del disegno di legge in esame) - l'adeguamento, per quanto concerne la parte marina, alle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 19-*bis* della legge 394 del 1991, come modificati dal disegno di legge in esame.

Si ricorda che il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano,⁵ è stato istituito con D.P.R. del 22 luglio 1996, la superficie si estende per 17.887 (a terra) e 56.766 ettari (a mare).

Il parco comprende le Isole di Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. L'isola di Montecristo è riserva naturale statale dal 1971.

L'area a terra e a mare del Parco è suddivisa provvisoriamente dal D.P.R. istitutivo in due zone di protezione.

Zona 1 - riserve integrali

Comprende l'isola di Montecristo e relativo mare circostante; Isola di Capraia - costa occidentale - e il tratto di mare prospiciente parte della parte occidentale medesima; parte dell'Isola di Gorgona e del relativo mare circostante; parte del perimetro marino dell'Isola di Giannutri. In tale zona l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Sono pertanto vietate le attività che ne determinano in qualsiasi modo l'alterazione. Dello stesso livello di protezione gode anche il miglio di mare circostante l'Isola di Pianosa. Il territorio dell'Isola di Pianosa anche se non definito dal DPR Zona 1, di fatto è vincolato dalle norme di livello europeo, per la presenza di interessanti nidificazioni e migrazioni di specie protette avifaunistiche, a una protezione pressoché integrale.

Zona 2 - di protezione

Comprende il 53% dell'Isola d'Elba, le rimanenti parti dell'isola di Capraia e di Gorgona e relative aree marine contigue; l'intera isola di Giannutri e parte del perimetro marino. L'isola del Giglio è inserita per meno della metà del territorio in zona due, la parte a mare è invece libera. In questa zona di protezione sono ammesse opere di manutenzione conservativa, di consolidamento statico e di restauro di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, nonché dei fabbricati rurali. In particolare, ad eccezione della pesca a strascico per cui vige divieto assoluto in tutto il territorio marino del parco, ai pescatori residenti sono consentiti le attività di pesca secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Ai non residenti sono consentiti le medesime attività, purché autorizzate dalla capitaneria di porto territorialmente competente, sentito il comune interessato.

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena è il primo parco nazionale della Sardegna, costituito da tutto il territorio di un solo comune. E' stato istituito con la legge n. 10 del 4 gennaio 1994; con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, sono state emanate disposizioni riguardo all'ente gestore e alle misure di salvaguardia.

È un parco geomarino che si estende su una superficie - tra terra e mare - di 18.000 ettari (5.134 ettari di superficie terrestre e 13.000 ettari di superficie marina), e 180 chilometri di coste. Comprende tutte le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del Comune di La Maddalena.

⁵ Le informazioni sono tratte dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Parco Nazionale è stato istituito - secondo quanto previsto per le regioni a statuto speciale dalla legge quadro sulle aree protette - sulla base di un'intesa Stato-Regione Sardegna che prevede interventi di tutela e di valorizzazione.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: «marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».

L'**articolo 2** in esame interviene sull'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991, prevedendo che anche le riserve marine, come attualmente avviene per le riserve naturali, siano istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge n. 394 del 1991; articolo completamente riscritto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, alla cui scheda illustrativa si rinvia.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 18 della legge n.394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *(Istituzione di aree protette marine e riserve marine)*. – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine e le riserve marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n.426, e successive modificazioni, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n.979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della

tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.

5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone, e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della

zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

L'**articolo 3** del disegno di legge in esame, interviene sull'articolo 18 della legge n. 394 del 1991, riguardante l'istituzione delle aree protette marine, sostituendolo interamente e integrandone la rubrica con la menzione anche delle riserve marine.

Il *comma 1* del nuovo art. 18 prevede che il decreto di istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia emanato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e che vengano sentiti le regioni, le province, comuni interessati e la Conferenza unificata.

Propedeutico all'istituzione è uno studio conoscitivo, condotto dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sugli aspetti socio-economici ed ambientali dell'area al fine di individuare gli elementi "sensibili" e "il complesso dei fattori di pressione" che vengono indicati in :

- popolazione residente;
- presenze turistiche;
- attività economiche;
- attività di pesca;
- impianti industriali e turistici;
- fruizione nautica;
- navigazione commerciale;
- produzione di rifiuti solidi;

- consumi di acqua e di energia.

La Legge n. 426 del 1998⁶ all'art. 2, comma 14, prevedeva la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti e il trasferimento della relative funzioni ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine istituiva la Segreteria tecnica per le aree protette marine. Tale disposizione è stata poi abrogata dal D.P.R. n. 90 del 2007 che, all'art. 4, ha istituito la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi.

Si prevede che la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, composta da venti esperti, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornisca supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione e al funzionamento nonché fornisca supporto al Ministero riguardo agli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per *standard* normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo. *In considerazione dell'abrogazione del comma 14 dell'art. 2, della Legge n. 426 del 1998 occorre valutare l'opportunità di modificare il riferimento normativo contenuto nel comma 1 dell'articolo in esame, che sostituisce il comma 1 dell'art. 18 della legge n. 394 del 1991.*

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n. 90 del 2007, la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, accertando: a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi; b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area; c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dell'area; d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo; e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate; f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità della riserva marina.

Il nuovo *comma 2* dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991, sostituito dall'articolo 3 del presente disegno di legge, impone all'ente gestore di verificare, ogni tre anni, l'adeguatezza dei confini, le finalità, la zonizzazione e le discipline previste dal regolamento per proporre eventualmente un

⁶ L. 9 dicembre 1998 n. 426, *Nuovi interventi in campo ambientale*.

aggiornamento al decreto istitutivo o al regolamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il nuovo *comma 3* del citato articolo 18 fissa un termine di 90 giorni per l'emissione dei pareri degli enti territoriali nella procedura di istituzione delle aree marine protette e delle riserve marine, nonché in quella per l'aggiornamento dei relativi decreti istitutivi e regolamenti. Decorso tale termine, secondo il meccanismo del silenzio assenso, il parere si intende favorevolmente acquisito.

Il nuovo *comma 4* prevede la possibilità che vengano stipulati accordi di programma fra le Regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riguardo all'istituzione di aree marine protette e di riserve marine. Inoltre aree marine protette, riserve marine e parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento e nei siti della Rete Natura 2000, ai fini della tutela dell'avifauna marina e delle specie a rischio.

Le "Aree marine di reperimento" sono state definite dalle leggi 979/82 art. 31, 394/91 art. 36, 344/97 art. 4, 426/98 art. 2 e 93/01 art. 8. Si tratta di aree per le quali la protezione attraverso l'istituzione di aree naturali protette è considerata prioritaria. Finora ne sono state individuate 49 (50 se si considera che le Isole Pontine sono state scorporate in: isole di Ponza, Palmarola e Zannone e isole di Ventotene e Santo Stefano). Di queste, 21 sono già state istituite e altre 18 sono di prossima istituzione in quanto è già in corso l'iter che porterà al Decreto Istitutivo. Le restanti 11 sono solo state indicate dalla legge come meritevoli di tutela ma non è ancora iniziato alcun iter amministrativo per l'istituzione."⁷

Come noto, Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli *habitat* naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

In Italia, i SIC e le ZPS coprono complessivamente il 20% circa del territorio nazionale.

⁷ Dati tratti dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il nuovo *comma 5* del più volte citato articolo 18 della legge n. 394 del 1991 riprende parte del testo della disposizione attualmente vigente, prevedendo che il decreto istitutivo delle aree marine protette - e ora anche delle riserve marine - contenga la delimitazione dell'area e la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo nonché le finalità, le attività non consentite, la zonazione e l'individuazione dell'ente gestore.

Il nuovo *comma 5* in esame contiene, riguardo all'individuazione dei beni del demanio marittimo, il richiamo normativo all'art. 19, comma 6, della legge n. 394 del 1991. Il testo vigente della disposizione prevede che i beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima. *Si segnala, tuttavia, che il riferimento normativo non appare coerente con il nuovo comma 5 dell'articolo 19, nel testo proposto dall'art. 4 del disegno di legge in esame.*

Il nuovo *comma 7* detta una disciplina sull'uso del demanio marittimo, anche con riferimento a opere o concessioni preesistenti nelle zone ricadenti nelle aree marine protette, distinguendo varie modalità in relazione alle zone di protezione.

Nella zona A, che costituisce riserva integrale, come tale interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marino, ad eccezione di quelli necessari per la sicurezza e la ricerca scientifica;

Nella zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività, i provvedimenti sull'uso del demanio marittimo possono essere adottati o rinnovati di intesa con il gestore dell'area marina protetta o della riserva marina, tenendo conto delle caratteristiche dell'ambiente e delle finalità perseguite.

Nelle zone C e D, di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, è sufficiente, invece il parere del soggetto gestore.

La disciplina riprende i contenuti di un'intesa del 2004 raggiunta, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni, in materia di ripartizione di competenze amministrative fra Stato, Regioni ed Enti locali in merito alle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.

Si ricorda che nelle aree marine protette è prevista una zonazione, ovvero la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale e relativa previsione delle attività consentite, le quali sono disciplinate e, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'AMP. Normalmente sono individuate 3 zone e precisamente A, B e C.

L'intento è quello di assicurare la massima protezione agli ambiti di maggior valore ambientale, che ricadono nelle zone di riserva integrale (zona A), applicando in modo rigoroso i vincoli stabiliti dalla legge. Con le zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione attuando, attraverso i Decreti Istitutivi, delle eccezioni (deroghe) a tali vincoli al fine di coniugare la conservazione dei valori ambientali con la fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente marino. Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche e riportate nella cartografia allegata al Decreto Istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Zona A, di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio.

Zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto possibile. Anche le zone B di solito non sono molto estese.

Zona C, di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione dell'area marina protetta in genere ricade in zona C.

In alcuni casi esiste anche una Zona D, che prevede una regolamentazione ancora meno restrittiva.

Si rammenta che nel 2005⁸ è stata raggiunta un'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni in materia di ripartizione di competenze amministrative fra Stato, Regioni ed Enti locali in merito alle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.

In tale sede, anche sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato (2194/2001 del 16 ottobre 2002), che si era espresso in relazione al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette, riaffermando che, in vista della finalità di tutela perseguita, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi compiti sulla base di rapporti di stretta coordinazione e collaborazione. Si è voluto assicurare il coordinamento e il temperamento delle competenze rispettivamente riconosciute allo Stato ed alle Regioni, al fine di garantire una omogenea e coerente attività amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni demaniali nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette, stabilendo che ai fini del rilascio da parte delle regioni, o degli enti cui siano state da esse conferite le funzioni, dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette rileva la zonazione prevista nei singoli decreti istitutivi delle aree marine protette, suddivise in

⁸ Accordo 14 luglio 2005, *Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.*

zone sottoposte a diverso regime di tutela tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.

In particolare:

a) in zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione per quelli richiesti dal Soggetto gestore dell'area marina protetta per motivi di servizio o di sicurezza o, in casi particolari, di ricerca scientifica

b) in zona B di riserva generale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli Enti cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il Soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

e) in zona C di riserva parziale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli Enti cui siano state da esse conferite le funzioni, previo parere del Soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

Art. 19. - (*Gestione delle aree protette e delle riserve marine*). – 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per almeno il 70 per cento da enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni e gli enti locali, la gestione della riserva marina è affidata a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute in forma singola od anche

consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di

organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca

subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite dalla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, dove si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente

ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, dove sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, anche previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

11. I beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

12. Ai fini dell'attuazione del comma 11, beni demaniali non legittimamente occupati fino a 150 metri dalla costa, anche nelle isole minori, sono concessi in

uso esclusivo e gratuito agli enti gestori che ne facciano richiesta per le finalità istitutive delle rispettive aree marine protette o riserve marine. I provvedimenti di concessione sono adottati entro sessanta giorni dalla richiesta.

13. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dalle polizie degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, con apposita convenzione può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza, anche a carattere sperimentale».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Il **comma 1** dell'articolo 4 del disegno di legge in esame sostituisce integralmente l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, apportando modifiche alla disciplina di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine, nell'intento, come si afferma nella relazione al disegno di legge, di dare un taglio più manageriale ai soggetti gestori di tali aree, in funzione anche delle risorse finanziarie statali.

Il vertice del sistema di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine nella competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

E' inoltre previsto che ciascuna area marina protetta e ciascuna riserva sia gestita da un ente individuato dal Ministero con appositi provvedimenti.

L'articolo in esame distingue tra gestione delle aree marine protette e gestione delle riserve marine. Nel primo caso l'ente deve essere un consorzio formato per almeno il 70 per cento da enti locali; mentre per le riserve marine, che di solito comprendono aree più piccole, non vi è obbligo di costituire un consorzio. In entrambi i casi, tuttavia, l'ente gestore deve comprendere istituzioni scientifiche, associazioni ambientaliste riconosciute, enti pubblici.

L'affidamento ai vari consorzi della gestione dell'area protetta avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti gli enti locali e le regioni; gli obblighi dei consorzi e le modalità di svolgimento delle attività di gestione sono definiti dallo stesso Ministero con apposita convenzione. Questa convenzione determina altresì, nel caso dei consorzi, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. E' previsto che l'ente gestore possa a sua volta affidare lo svolgimento di attività o servizi ad associazioni private che abbiano presentato opportuni progetti e agiscano in tutela di interessi collettivi.

Una volta ottenuto l'affidamento della gestione, il soggetto gestore ha l'obbligo, entro un anno, di formulare una proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione che tenga conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche di protezione della rispettiva area o riserva marina. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ragione della funzione coordinatrice svolta dal Ministero stesso.

Il suddetto regolamento deve stabilire anche il piano di gestione e la normativa di dettaglio riguardante in ciascuna zona le finalità di protezione, i divieti, l'esercizio di attività consentite e gli altri principi fissati nel decreto istitutivo dell'area protetta o della riserva.

Il piano di gestione assume importanza rilevante perché rappresenta lo strumento attraverso cui perseguire specificamente le finalità dell'ente e quindi lo scopo di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale.

Il piano di gestione individua le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area, e sulla base di esse applica in forme differenziate le opportune modalità di godimento, di uso e di tutela. Inoltre fissa gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento di attività consentite e non consentite, i vari interventi di

sistemazione delle opere per la fruizione dell'area, la creazione di strutture e servizi museali, centri di visita e altre infrastrutture che possano consentire al pubblico di usufruire dell'area protetta senza rischi e nel pieno rispetto della salvaguardia ambientale.

Infatti, viene sottolineato che, sia nelle aree marine protette, sia nelle riserve marine, sia nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è vietata ogni attività che possa alterare le caratteristiche dell'ambiente e compromettere le finalità di tutela.

Rispetto alla formulazione originale dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, il testo proposto dal presente disegno di legge è più dettagliato nell'elencazione delle attività vietate. In primo luogo indica chiaramente tutte le attività sportive e da diporto che possono mettere in pericolo o alterare le specie animali e vegetali: balneazione, immersioni subacquee, ancoraggio, ormeggio, persino navigazione, utilizzo di acquascooter, pratica dello sci nautico e di altri sport simili. Sempre allo scopo di evitare che l'ambiente marino sia esposto a pericoli derivanti da ogni forma di presenza indebita. Sono contemplati anche il divieto di introduzione di specie alloctone e il ripopolamento attivo.

Sono vietate, altresì, le attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari della fauna e della flora. La tutela si estende alle formazioni geologiche e ai reperti archeologici; si rivolge contro le alterazioni dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, previene l'introduzione di sostanze inquinanti e tossiche, l'uso di fuochi, la discarica abusiva di rifiuti e di altre materie non in regola con gli *standard* più restrittivi previsti dalla normativa vigente.

Tale regime restrittivo di tutela, tuttavia, non viene applicato integralmente a tutte le aree protette, e può non riguardare tutta la superficie di un'area protetta. Questo dipende dal piano di gestione elaborato dall'ente gestore, dato che la legge consente di derogare i divieti, in parte, e di stabilire diversi gradi di misure di protezione. Infatti nelle aree protette marine e nelle riserve marine è consentito individuare quattro tipologie di zone cui corrispondono misure di protezione differenti:

- una *zona A* di tutela integrale,
- una *zona B* di tutela generale, in cui sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale,
- una *zona C* di tutela parziale, che prevede una fruizione più ampia ,
- una *zona D* di tutela sperimentale, in cui le attività di salvaguardia riguardano solo un aspetto o un attività o un fattore di impatto.

Per questo motivo i divieti più restrittivi possono applicarsi solo nelle zone qualificate come 'A' mentre nelle altre le deroghe previste dalla legge sono numerose: è consentita la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva, l'ormeggio per il diporto, l'ancoraggio (ma solo sui fondali non di pregio), la navigazione da diporto purché effettuata con imbarcazioni dotate di requisiti di eco-compatibilità, le visite guidate, il trasporto di turisti, e l'acquacoltura.

Alle aree marine protette, alle riserve marine e alle zone marine di parchi nazionali si estendono le tutele previste dall'articolo 11, comma 3 della legge 394 del 1991. Si tratta, com'è noto, del divieto di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali; di raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché dell'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; dell'apertura di cave, miniere e discariche, di raccolta e asportazione di minerali. Inoltre vi è il divieto di modificazione del regime delle acque; di svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate; dell'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, dell'uso di fuochi all'aperto e del sorvolo di velivoli non autorizzato.

L'articolo in esame dispone con maggior chiarezza rispetto alla normativa precedente che tutti i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o nelle riserve marine entro 150 metri dalla costa possono essere concesse in uso esclusivo e gratuito agli enti gestori per le loro finalità. Gli enti gestori ne possono fare richiesta e i provvedimenti di concessione devono essere adottati entro sessanta giorni dalla richiesta.

Per quanto riguarda la sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve, il comma 13 dell'articolo 19, come modificato dalla presente legge, prevede che essa sia esercitata dalle Capitanerie di porto nonché dalle polizie degli enti locali delegati alla gestione, per queste ultime però solo ai fini di assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento dell'area protetta. Non vi è più alcun riferimento alle competenze dell'Ispettorato per la difesa del mare che invece era l'ente responsabile sotto la disciplina previgente.

Tra le competenze del Ministero dell'ambiente vi è anche l'emanazione (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) del decreto con cui si stabiliscono la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie destinate allo scopo di sorvegliare le aree marine protette e le riserve marine.

Il disegno di legge in esame dispone infine (**comma 2**) che i decreti ministeriali di individuazione dei soggetti gestori e di adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine vengano adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, e che gli enti di gestione già esistenti presentino le proposte di regolamento di esecuzione e organizzazione al Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, pena la revoca dell'affidamento della gestione (**comma 3**).

Articolo 5

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 19 della legge n.394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Programma triennale per le aree marine protette*). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n.979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definirsi in tale sede. Il programma prevede, altresì, la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n.426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette e delle riserve marine sono

disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico finanziario, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui

all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-bis, 2 e 2-bis è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. I canoni delle concessioni demaniali marittime ricadenti nelle aree marine protette, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare, sono imputati in tutto o in parte nel bilancio dei medesimi enti gestori.

8. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina, o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

9. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e delle riserve marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile» sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

10. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno, e può formulare proposte e suggerimenti ciò che quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione.

11. Agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

12. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

13. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.

14. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni di evidenza pubblica».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 19-bis, comma 2, della legge n.394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono essere disposte assegnazioni finanziarie in

misura inferiore a quelle approvate nell'anno 2009.

3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 6, della legge n.394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2010.

4. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 9, della legge n.394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n.979, e successive modificazioni.

6. L'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n.179, è abrogato.

L'**articolo 5** in esame introduce nuove disposizioni mediante l'inserimento, dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, di un articolo 19-bis.

Il *comma 1* del nuovo articolo 19-bis della legge quadro prevede la presentazione da parte del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di un programma triennale per le aree marine protette. Altri soggetti, ossia le Regioni o gli enti gestori, potranno proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti, sui quali il Ministro deciderà entro sessanta giorni.

Ai fini dell'individuazione degli enti gestori, il comma fa esplicito riferimento normativo all'articolo 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998. La norma di riferimento contempla l'affidamento della gestione delle aree protette marine ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro. Tale affidamento avviene con decreto ministeriale, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. Questi ultimi, nel comma 1 qui in esame, a differenza delle regioni non sono menzionati tra i soggetti titolati ad avanzare proposte in ordine al programma triennale.

Il programma triennale fornirà indicazioni sugli indirizzi generali, le priorità, gli obiettivi e le relative azioni nazionali, le attribuzioni economico-finanziarie e inoltre consentirà di valutare i risultati della gestione delle aree marine protette. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale interesseranno anche le riserve marine e saranno ancorate a criteri oggettivi di vario tipo, alcuni dei quali geomorfologici, altri connessi alla rilevanza degli ecosistemi in oggetto, altri ancora correlati a fattori antropici e ad interessi socio-economici. Ulteriori

parametri potranno essere definiti in sede di elaborazione del programma. Il futuro programma predisporrà anche attività di monitoraggio scientifico.

I nuovi *commi 2 e 3* dell'articolo 19-*bis* della legge n. 394 del 1991 trattano profili finanziari.

Il comma 2 stabilisce innanzi tutto che le assegnazioni finanziarie statali ordinarie in favore delle aree marine protette e delle riserve marine siano fissate dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con cadenza annuale, successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio, entro trenta giorni da quella data. Circa la destinazione delle predette risorse, il comma 3 pone delle priorità: le assegnazioni serviranno in primo luogo alle attività di tutela e conservazione e potranno essere utilizzate anche per scopi di valorizzazione e promozione, solo previo pieno assolvimento delle predette funzioni istituzionali primarie. Il comma 2 esclude dal riparto delle assegnazioni statali ordinarie le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato in tempo utile i risultati della gestione relativi all'anno precedente. Il comma 3, a sua volta, delinea i compiti di pianificazione economico finanziaria assegnati agli enti gestori delle aree, che sottopongono i loro progetti in materia all'approvazione del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, insieme ai bilanci consuntivi e previsionali.

Si anticipa qui che, in base al *comma 14* di cui si dirà più avanti, le assegnazioni finanziarie in sede di prima applicazione delle nuove norme non dovranno essere inferiori a quelle approvate nell'anno 2009.

Il nuovo *comma 4* attribuisce al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la facoltà di revocare l'affidamento in gestione delle aree, in caso di comprovate inadempienze, inosservanze o irregolarità da parte del gestore non solo rispetto al decreto istitutivo e alla convenzione di affidamento, ma anche rispetto al programma triennale ministeriale di cui sopra. *Il testo sembra quindi doversi interpretare nel senso che la revoca da parte ministeriale dell'affidamento in gestione non richieda i pareri delle regioni e degli enti locali territorialmente interessati, invece necessario in funzione della decretazione di affidamento.*

Il *comma 5* concerne le misure di incentivazione per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera delle aree marine protette e delle riserve marine. In sostanza, la disposizione estende agli enti gestori la priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione Europea, statali e regionali, che l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 dà ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale o di un parco naturale regionale.

In sintesi, gli interventi, impianti ed opere di cui al comma 5 sono per: restauro di centri storici e di edifici di particolare valore, recupero di nuclei abitati rurali, opere igieniche e di risanamento, attività culturali, agriturismo, sport, fonti energetiche. Per

un elenco esaustivo della tipologia di interventi, impianti ed opere cui si applicherebbe il comma 5 si rimanda alla legge n. 394 del 1991, articolo 7, che ne costituisce il riferimento normativo.

I proventi generati dalle sanzioni amministrative derivanti da violazioni comunque commesse in zone di mare interne alle aree marine protette, alle riserve marine nonché a parchi nazionali con estensione a mare, secondo il nuovo *comma 6*, saranno riscossi dagli enti gestori, che li utilizzeranno coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta loro affidata. In base al medesimo comma, l'importo di un insieme di sanzioni sarà aggiornato ogni cinque anni con decreto ministeriale.

Poiché il comma 6 si riferisce ai commi 1-*bis*, 2 e 2-*bis* dell'articolo 30 della legge n. 394/1991, le sanzioni in questione sono quelle per violazioni commesse da naviganti a motore per diporto in aree marine protette geograficamente definite dall'Istituto idrografico della Marina ma non segnalate con mezzi e strumenti conformi alla normativa internazionale emanata dall'apposita associazione AISM-IALA, e quelle per violazioni di disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette.

Il già menzionato *comma 14* precisa che alla regolazione della materia di cui comma 6, in sede di prima applicazione, provvederà un apposito decreto da adottare entro il 31 dicembre 2010.

I proventi dei canoni delle concessioni demaniali marittime ricadenti nelle aree marine protette, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare, in base al nuovo *comma 7*, sono imputati -in tutto o in parte- nei bilanci degli enti gestori.

Nei rapporti tra enti gestori ed amministrazioni pubbliche, il nuovo *comma 8* obbliga queste ultime a rendere entro il termine perentorio di sessanta giorni i pareri, le intese, le pronunce o i nullaosta richiesti. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri predetti si intenderanno favorevolmente acquisiti. Il comma 8 instaura pertanto un meccanismo di silenzio-assenso.

Il nuovo *comma 9* impegna il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ad adottare i provvedimenti di sua competenza per dare concreta attuazione al *Protocollo tecnico per la nautica sostenibile*.

Il *Protocollo tecnico per la nautica sostenibile*, siglato a febbraio 2007 dal Ministero in accordo con l'industria nautica, i rappresentanti della diportistica e le associazioni ambientaliste, ha stabilito una serie di criteri per riscrivere le norme relative alle aree marine protette di tutta Italia. L'obiettivo è quello di una nautica sostenibile grazie alle nuove tecnologie, all'efficienza energetica, al contenimento dei consumi e alla compatibilità ambientale delle unità navali. Il *Protocollo*, in particolare, è orientato in favore della piccola nautica e delle imbarcazioni di nuova costruzione rispondenti alla direttiva europea n. 2003/44, delle imbarcazioni dotate di casse nere, prevede limiti di

velocità per una fascia di seicento metri dalla costa e l'introduzione di un "bollino blu" per gli scafi eco-compatibili.

Di nuovo in base al comma 14, i provvedimenti inerenti al comma 9 saranno adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge.

Il *comma 10* è volto ad assicurare la massima partecipazione di tutti i settori interessati alle scelte gestionali riguardanti le aree marine protette (pesca, turismo, nautica, subacquea, protezione ambientale, ricerca scientifica). Pertanto l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nominerà una consulta da esso stesso presieduta, la quale potrà formulare proposte e suggerimenti ed esprimere pareri non vincolanti.

Il *comma 11* concede agevolazioni fiscali agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta nell'esercizio di tale funzione.

Il comma 11 si richiama, infatti, all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991. Quest'ultimo esclude le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente, dalla normativa per la disciplina del commercio. Le cessioni e le prestazioni in parola sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ma nella registrazione dei corrispettivi non vi è obbligo di uso dei registratori di cassa.

Sia il *comma 12* che il *comma 13* riguardano la dotazione minima di personale necessario alla direzione ed al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina ed area marina protetta, nonché gli oneri finanziari relativi ai costi degli organici. La dotazione minima di personale necessario sarà determinata dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 12). Gli oneri potranno gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal Ministero, entro le soglie stabilite dal decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (noto anche come TUEL).

Il successivo comma 13, inoltre, applica le norme previste dal citato *Testo Unico* ai consorzi di gestione delle aree marine protette. Il comma 13 precisa altresì che, entro la soglia prevista dalla norma, il contributo finanziario ministeriale possa essere destinato anche a coprire i costi del personale.

Attualmente, invece, ai sensi della legge n. 179 del 2002, articolo 8, comma 1, l'individuazione della dotazione necessaria di risorse umane spetta ai soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, i quali la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inoltre, secondo il comma 3 del medesimo articolo 8, le spese relative alle risorse umane destinate al funzionamento delle aree marine protette sono a carico dei rispettivi gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti loro dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le disposizioni recate dal comma 12 e dal comma 13, dunque, sono incompatibili con la disciplina vigente in materia, la quale infatti è abrogata dal comma 14.

Il nuovo *comma 14* è di natura composita. Esso regola il reclutamento del personale e del direttore dell'area marina protetta o della riserva marina da parte dell'ente gestore -reclutamenti che avverranno attraverso selezioni di evidenza pubblica-, reca disposizioni in sede di prima applicazione del nuovo articolo 19-*bis*, modifica un articolo della legge n. 979 del 1982 e abroga un articolo della legge n. 179 del 2002.

Delle disposizioni in sede di prima applicazione relative ai commi 2, 6 e 9 dell'articolo 19-*bis* della legge n. 394 del 1991, si è già detto mano a mano nel corso dell'esposizione.

L'articolo della legge n. 979 del 1982 sul quale si interviene è il numero 28. Infatti, il comma 14 sopprime le commissioni di riserva, di cui al citato articolo 28 della legge n. 979 del 1982.

Le commissioni di riserva sono organismi istituiti presso ogni Capitaneria di porto competente per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine. La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto ciò che attiene al funzionamento della riserva medesima. La commissione, tra l'altro, esprime il suo parere anche sulle previsioni relative alle spese di gestione. La commissione comprende membri di varia estrazione. A seguito di modifiche recate dalla legge finanziaria per il 2008, articolo 2, comma 339, rispetto alla composizione originariamente prevista dalla legge n. 979 del 1982, articolo 28, attualmente fanno parte di ogni commissione di riserva: un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; un esperto dello stesso Ministero; esperti designati dalla regione territorialmente interessata e dai i comuni rivieraschi; da un rappresentante della Capitaneria di porto; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TESTO A FRONTE

Articolo 1*(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)***Comma 1, lett. a) e b)**

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Articolo 2 <i>Classificazione delle aree naturali protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.	1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa , di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.	2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle	3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Articolo 2 <i>Classificazione delle aree naturali protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.	risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.
	4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 .	5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.	soppresso
	5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Articolo 2 <i>Classificazione delle aree naturali protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità geopolitica, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.
	5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensioni a mare valgono per la parte marina le disposizioni di legge di cui alle aree marine protette e alle riserve marine.
	5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Articolo 2 <i>Classificazione delle aree naturali protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco.
	5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione.
	5-sexies. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Articolo 2 <i>Classificazione delle aree naturali protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	attività non consentite e consentite secondo gli standard vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453 .	6. <i>Identico.</i>
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.	7. <i>Identico.</i>
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.	8. <i>Identico.</i>
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.	9. <i>Identico.</i>
9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata	9-bis. <i>Identico.</i>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Articolo 2 <i>Classificazione delle aree naturali protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).	

Articolo 2
(Istituzione delle aree naturali protette nazionali)

Comma 1

Legge 6 dicembre 1991 n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Articolo 8 <i>Istituzione delle aree naturali protette nazionali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.	1. <i>Identico.</i>
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.	2. <i>Identico.</i>
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.	3. <i>Identico.</i>
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.	4. <i>Identico.</i>
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.	5. <i>Identico.</i>
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35,	6. <i>Identico.</i>

Legge 6 dicembre 1991 n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Articolo 8 <i>Istituzione delle aree naturali protette nazionali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.	
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.	7. Le aree protette marine e le riserve marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

Comma 1

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 18 <i>Istituzione di aree protette marine</i>	Articolo 18 <i>Istituzione di aree protette marine e riserve marine</i>
1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.	1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine e le riserve marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
	2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
	3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.
1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi	4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
generalì fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.	marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.	5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni , la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone, e prevede, altresì , la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
	7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della zonazione dell'area, con le seguenti modalità: a) in zona A, non possono essere

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti sicurezza o ricerca scientifica; b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive; c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.	<i>Soppresso</i>
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.	<i>Soppresso</i>

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)

Comma 1

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 19 <i>Gestione delle aree protette marine</i>	Articolo 19 <i>Gestione delle aree protette e delle riserve marine</i>
1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.	1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.	<i>Soppresso</i>
	2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per almeno il 70 per cento da enti locali,

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.
	3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni e gli enti locali, la gestione della riserva marina è affidata a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	proposta progettuale.
	4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.
	5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
	6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione,

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti: a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei; c) sistemi di attrezzature e servizi musei, centri visite, uffici informativi; d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:	7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:
	a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	alloctone e il ripopolamento attivo;
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;	b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
<i>Vedi sopra lett. a)</i>	c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;	d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo , dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;	<i>Vedi oltre lett. f)</i>
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;	e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
e) la navigazione a motore;	
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.	
<i>Vedi sopra lett. c)</i>	f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
	g) l'uso di fuochi all'aperto.
	8. Nelle aree protette marine, nelle

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite dalla seguente suddivisione in zone: a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio; b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale; c) zona C di tutela parziale, dove si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto; d) zona D di tutela sperimentale, dove sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.
<i>Vedi oltre comma 5</i>	9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, anche previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.	10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.	<i>Vedi sopra comma 9</i>
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.	11. I beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.
	12. Ai fini dell'attuazione del comma 11, beni demaniali non legittimamente occupati fino a 150 metri dalla costa,

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	anche nelle isole minori, sono concessi in uso esclusivo e gratuito agli enti gestori che ne facciano richiesta per le finalità istitutive delle rispettive aree marine protette o riserve marine. I provvedimenti di concessione sono adottati entro sessanta giorni dalla richiesta.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.	13. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dalle polizie degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, con apposita convenzione può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza, anche a carattere sperimentale.

Articolo 5*(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)***Comma 1**

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Articolo 19-bis <i>Programma triennale per le aree marine protette</i> 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definirsi in tale sede. Il programma prevede, altresì, la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni. 2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette e delle riserve marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente. 3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico finanziario, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1. 5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera. 6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-<i>bis</i>, 2 e 2-<i>bis</i> è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. I canoni delle concessioni demaniali

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	marittime ricadenti nelle aree marine protette, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare, sono imputati in tutto o in parte nel bilancio dei medesimi enti gestori. 8. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina, o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito. 9. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e delle riserve marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile» sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007. 10. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale,

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno, e può formulare proposte e suggerimenti ciò che quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. 11. Agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16. 12. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	13. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma. 14. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni di evidenza pubblica

Articolo 5*(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)***Comma 6**

Legge 31 luglio 2002 n. 179 <i>Disposizioni in materia ambientale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 8 <i>Funzionamento delle aree marine protette</i> 1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1. 3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non	<i>Abrogato</i>

Legge 31 luglio 2002 n. 179 <i>Disposizioni in materia ambientale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo. 6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo. 7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6	

Legge 31 luglio 2002 n. 179 <i>Disposizioni in materia ambientale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.	

Ultimi dossier del Servizio Studi

165	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1835 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010" Edizione provvisoria
166	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" - Note e osservazioni
167	Dossier	Atto del Governo n. 134 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali"
168	Testo a fronte	Atto del Governo n. 131 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)"
169	Dossier	Atto del Governo n. 142 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici"
170	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1790-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). <i>Il testo della Commissione bilancio</i>
171	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1850 "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"
172	Testo a fronte	A.G. n. 145 "Schema di decreto legislativo recante: attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"
173	Testo a fronte	Atto del Governo n. 146 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario"
174	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".